



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Servizi Finanziari e
Risorse Umane

Repertorio generale n. 3210

DETERMINAZIONE n. 441 del 13 dicembre 2013

OGGETTO: Costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **tredecim** del mese di **dicembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27.08.2012;
VISTA la delibera consiliare n. 62 del 2.10.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;
VISTA la delibera della G.M. n. 195 del 3.10.2013 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2013;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PREMESSO che:

- il CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto in data 22.01.2004 ha introdotto alcune importanti innovazioni rispetto alla precedente disciplina dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 al fine di offrire a tutti gli enti del comparto elementi di maggiore certezza sia nella corretta costruzione delle risorse sia relativamente alle possibili destinazioni delle stesse;
- l'art. 31 del richiamato CCNL 22.01.2004 prevede, per esigenze di esemplificazione e di controllo della spesa, che gli enti del comparto determinino annualmente le risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, ora denominate "risorse decentrate", secondo la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse:
RISORSE STABILI (art. 31, comma 2) che annovera le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della stabilità, certezza e continuità nel tempo e, come tali, destinate prioritariamente alla remunerazione degli istituti contrattuali che richiedono pagamenti stabili e duraturi nel tempo;
- RISORSE VARIABILI (art. 31, comma 3) che annovera le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della eventualità e variabilità e che, pertanto, per il loro carattere di incertezza nel tempo, possono essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi provvisti anche essi delle caratteristiche di variabilità ed eventualità quali, principalmente, incentivi per la produttività; tali risorse hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei CCNL successivamente sottoscritti e precisamente: CCNL 9.05.2006 (art. 4) , CCNL 11.04.2008 (art. 8) e CCNL 31.07.2009 (art. 4);
- come affermato dalla Corte dei Conti nella pronuncia n. 157/2010, la quantificazione delle risorse decentrate - **parte stabile** - è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; di contro, spetta all'Organo di Governo dell'Ente quantificare **la parte variabile** in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;

CONSIDERATO che la formale costituzione del fondo delle risorse di che trattasi è attualmente fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche amministrazioni l'adozione di rigorosi comportamenti finalizzati alla riduzione progressiva della spesa del personale;

CONSIDERATO, altresì, che tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, assumono particolare rilievo quelle disposte all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti a patto di stabilità interno, statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;

PRESO ATTO che particolare rilievo assume la prescrizione di cui all'art. 9, comma 2 bis, del citato decreto, che introduce un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Tale nuovo tetto di spesa impone, pertanto, un taglio automatico delle risorse decentrate che opera a prescindere da eventuali tagli che le pubbliche amministrazioni autonomamente potrebbero decidere di effettuare sulle stesse per ragioni di equilibri di bilancio;

VISTA, in particolare, la Circolare n. 12 del 15.04.2011 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto "Applicazione dell'art. 9 D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 122/2011" che ha precisato che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio deve essere operata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per "valore medio" la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.

Per ciò che concerne l'integrazione delle risorse stabili con la RIA e gli assegni ad personam, il totale delle risorse stabili più le variabili non può essere superiore a quello della somma delle stesse voci dell'anno 2010, rimanendo indifferente un importo più alto delle stabili ed uno inferiore delle variabili, ove il totale risulti non superiore a quello del 2010;

PRESO ATTO che per il calcolo del fondo deve altresì tenersi conto:

- della deliberazione n. 51/2001 Corte dei Conti Sezioni Unite con cui si è stabilito che le sole risorse destinate a remunerare le prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'Avvocatura interna devono intendersi escluse dall'ambito applicativo della richiamata disciplina di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010;
- della deliberazione n. 58/2011 della Corte dei Conti Puglia che ha stabilito che i residui di risorse decentrate venutesi a determinare negli anni precedenti devono intendersi escluse dall'ambito applicativo della richiamata disciplina di cui all'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010;
- della deliberazione della Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 324/2011 che, in riferimento alla riduzione del fondo – da operarsi in rapporto al personale cessato - indica il riferimento alla data di cessazione delle singole unità, consentendo così di operare una riduzione non della quota intera ma del rateo, in modo da rispettare l'automatismo previsto dalla norma senza intaccare il diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento economico accessorio per il periodo di permanenza in servizio;

PRECISATO che la decurtazione va operata sia sulla parte stabile che su quella variabile del fondo, al netto delle risorse a destinazione vincolata che devono intendersi escluse dall'ambito applicativo della richiamata disciplina di cui all'art. 9, comma 2 bis, D. L. 78/2010 (deliberazione Sezioni Unite della Corte dei Conti Lombardia n. 51/2011; deliberazione n. 519/2011 Corte dei Conti Sezione Toscana);

PRESO ATTO che il Fondo Risorse Decentrate anno 2010 ammontava complessivamente ad € 414.243,27;

PRESO ATTO, altresì, che i Fondi 2011 e 2012, in applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, sono stati decurtati in proporzione alle cessazioni di personale intervenute nei rispettivi anni;

CONSIDERATO che il calcolo da effettuare, tenuto conto della Circolare R.G.S n. 12/2011 sopra citata e della predetta deliberazione n. 324/2011, è il seguente:

ANNO 2010:

- dipendenti in servizio al 1° gennaio	n. 127
- dipendenti in servizio al 31 dicembre	n. 121
Valore medio dei presenti anno 2010.....	n. 124

ANNO 2013:

- dipendenti in servizio al 1° gennaio	n. 110
- dipendenti in servizio al 31 dicembre	n. 107

Valore medio dei presenti anno 2013..... n. 108,5

VISTI i prospetti particolareggiati delle decorrenze delle cessazioni di personale verificatesi nel corso dell'anno 2013, agli atti d'ufficio;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 13.12.2013, esecutiva, con cui il Fondo in oggetto è stato incrementato ai sensi dell'art. 15, comma 2, CCNL 1.4.1999, dell'importo di € 39.292,70 pari all'1,2 del monte salari anno 1997 esclusa la quota per la dirigenza, per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità ivi specificati;

RITENUTO di dover provvedere a formalizzare la costituzione del fondo per l'anno 2013;

DETERMINA

- 1) Per quanto esposto in premessa, di costituire il fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'esercizio 2013, di cui all'art. 31 del CCNL 22.012004, nella consistenza complessiva, presunta di € 437.989,11 secondo il prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) Di dare atto che il Fondo di che trattasi è destinato alle finalità indicate dall'art. 17 CCNL 1.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al citato CCNL 22.01.2004, secondo l'utilizzo disciplinato in sede di contrattazione decentrata integrativa;
- 3) Di dare atto, altresì, che il suddetto importo è stanziato sul Capitolo 3220 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" del Bilancio 2013 ad eccezione del costo della P.E.O stanziato sui vari capitoli di spesa del Bilancio 2013.

Il Compilatore
A.B.

Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari e Risorse Umane
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 13 dicembre 2013

Il Dirigente Settore
Servizi Finanziari e Risorse Umane
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

RISORSE DECENTRATE ANNO 2013		
RISORSE STABILI - ANNO 2013		
	FONTI DI FINANZIAMENTO	
CCNL 31/03/1999	Art. 7 co. 2	-€ 2.828,83
CCNL 01/04/1999	Art.14 co.4 - riduzione 3% lavoro straordinario	€ 2.046,00
	Art.15 lett.a) - importi dei fondi ex Art.31 Ccnl 06.07.1995	€ 152.950,93
	Art.15 lett.c) e f) - risparmi di gestione e disapplicazione norme	
	Art.15 lett.g) - risorse del Led	€ 29.207,18
	Art.15 lett.h) - indennità ex 8° q.f.	€ 6.197,48
	Art.15 lett.j) - 0,52% monte salari 1997	€ 17.065,85
CCNL 05/10/2001	Art.4, co.1 - 1,1% monte salari 1999	€ 35.727,59
	Art.4, co.2 - RIA + Ad personam	€ 63.998,75
CCNL 22/01/2004	Art.32 co.1 - 0,62% monte salari 2001	€ 19.433,71
	Art.32 co.2 sub 3) - 0,50% monte salari 2001	€ 15.672,35
	Art.32 co.7 - 0,20% monte salari 2001 per alte professionalità	€ 6.228,80
	Dichiarazione congiunta n. 14	€ 4.452,31
CCNL 09/05/2006	Art.4, comma 1 - 0,5% monte salari 2003	€ 15.640,93
	Dichiarazione congiunta n. 4	€ 2.138,21
CCNL11/04/2008	Maggior costo PEO	€ 1.976,09
CCNL 31/07/2009	Maggior costo PEO	€ 850,25
	TOTALE	€ 370.757,60
RISORSE VARIABILI - ANNO 2013		
	FONTI DI FINANZIAMENTO	
CCNL 01/04/1999	Art.15 co.1 lett.d) - art.43 L.449/1997 - Sponsorizzazione	€ -
	Art.15 lett.e) - economie da personale a tempo parziale	€ -
	Art.15 lett.k - risorse da specifiche fonti legislative (art. 92 D.Lgs. 163/2006	
	art. 92D.Lgs 163/2006	€ 24.650,00
	Art.15 lett.m) - risparmi annuali sullo straordinario - Anno 2012	€ 7.505,97
	Art.15 co.2 e 4 incremento 1,2% previo accertamento equilibri di bilancio	€ 39.292,70
	Art.15 co.5) - incrementi per investimenti su miglioramento dei servizi	€ -
	Art. 15 co. 1 lett. E	€ -
	TOTALE	€ 71.448,67
Totale Risorse decentrate stabili + variabili		€ 442.206,27
	Totale stabili +variabili esclusi incentivi di progettazione	€ 417.556,27
Decurtazione per riallineamento		€ 3.313,00
Totale Fondo su cui operare la decurtazione per riduzione di personale in servizio		€ 414.243,27
Decurtazione art. 9, comma 2 bis D.L. 78/2010		€ 41.480,32
	Totale fondo con decurtazione	€ 372.762,95
	Economie del fondo anno 2012 (art.17, comma 5, CCNL 1,4,99	€ 40.576,16
	Risorse art. 15, comma 2, lett. k)	€ 24.650,00
Totale Fondo 2013		€ 437.989,11